



Comune di Monterotondo

Deliberazione Giunta Com.le

Atto n. 296 del 26/11/2024

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - TARIFFE 2025

L'anno 2024, il giorno 26 del mese di Novembre a partire dalle ore 17.00 si è riunita nella
Residenza Municipale

LA GIUNTA COMUNALE

Risultano presenti ed assenti al momento dell'adozione del presente atto i signori:

PRESENTE

Varone Riccardo	Sindaco	SI
Cavalli Luigi	Vice Sindaco	SI
Alessandri Mauro	Assessore	SI
Bronzino Isabella	Assessore	SI
Clementini Alessandra	Assessore	In modalità telematica
Di Nicola Alessandro	Assessore	SI
Rossi Marcella	Assessore	SI
Ruggeri Ruggero	Assessore	SI

Presiede: Sindaco Varone Riccardo

Partecipa: alla seduta formale il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Antonelli

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - TARIFFE 2025**LA GIUNTA COMUNALE**

Su proposta dell'Assessora al Bilancio Marcella Rossi

Visto l'art. 4 del D.lgs n. 23 del 14.03.2011 "*Disposizioni in materia di federalismo municipale*" a mente del quale "... *i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ...*";

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 dell'8.10.2013, veniva istituita, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 14.03.2011, n. 23 l'imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Monterotondo, approvando contestualmente il relativo Regolamento disciplinante l'applicazione dell'imposta stessa;

Visto l'art. 4 del citato Regolamento, il quale prevede che l'imposta di soggiorno sia applicata a ciascun pernottante per ciascun giorno di pernottamento fino ad un massimo di 10 giorni consecutivi ed è graduata e commisurata in relazione alla tipologia di struttura ricettiva definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. La misura è pertanto definita in rapporto alla classificazione articolata in "stelle", "chiavi" e "spighe" che evidenziano le caratteristiche qualitative delle strutture medesime;

Preso atto che ai sensi dell'art. 4 del suindicato Regolamento la determinazione delle tariffe da applicare per l'imposta di soggiorno deve essere approvata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 che confermando il disposto di cui al punto precedente precisa altresì che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 295 del 16.11.2023 avente ad oggetto: "Imposta di soggiorno tariffe 2024";

Visto che all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011 si stabilisce che i proventi dell'imposta di soggiorno devono essere destinati a finanziare le attività di promozione turistica, nonché il miglioramento dei servizi pubblici e delle infrastrutture locali.

Ritenuto di aggiornare le tariffe per l'anno 2025 per poter far fronte all'aumento dei costi che il Comune si trova a sostenere nello svolgimento delle attività sopra richiamate;

Considerato che per ogni giorno di pernottamento nel territorio comunale, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi e con le esenzioni previste dall'art.5 del Regolamento Comunale, come da delibera della giunta comunale n. 158/2015 è previsto il pagamento dell'imposta di soggiorno;

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Visti:

- Il D.Lgs n.267/2000 sull'ordinamento contabile degli EE.LL.;
- Il D.Lgs n. 23 del 14.03.2011;
- Visto l'art. 3 dello Statuto Comunale;
- Visto il D.lgs n. 267/2000 e. s. m. i.;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi;

DELIBERA

di approvare con decorrenza 01.01.2025 le tariffe dell'imposta di soggiorno del Comune di Monterotondo per l'anno 2025 come segue:

Strutture Alberghiere

- 5 stelle € 2,50
- 4 stelle € 2,20
- 3 stelle € 1,80
- 2 stelle € 1,60
- 1 stella € 1,50

Strutture Extra-alberghiere

- Bed & Breakfast € 1,80
- Affittacamere € 1,50
- Residence € 1,80
- Agriturismo € 1,50
- Campeggi € 1,00
- Altre strutture non ricomprese nelle precedenti € 1,50

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di avviare le procedure, con voti unanimi

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 377**

Ufficio Proponente: **Servizio entrate e provveditorato**

Oggetto: **IMPOSTA DI SOGGIORNO - TARIFFE 2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio entrate e provveditorato)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/11/2024

Il Responsabile di Settore
DOTT.SSA LAURA FELICI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/11/2024

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA LAURA FELICI

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Varone Riccardo

IL SEGRETARIO GENERALE
d.ssa Giuseppina Antonelli

Il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune a partire dal per
quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE
d.ssa Giuseppina Antonelli

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;
- è stata comunicata, con lettera n. in data, ai signori capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, comma 1;

che la presente deliberazione è diventata eseguibile il giorno

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE
d.ssa Giuseppina Antonelli

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

VARONE RICCARDO in data 27/11/2024
Giuseppina Antonelli in data 27/11/2024